

# STATUTO ASSOCIAZIONE

## Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Bologna una associazione denominata AMICI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA - ESAGONO, associazione culturale a carattere volontario, in breve **AMICI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA – ESAGONO** – di seguito nominata “Associazione”. L'Associazione è prosecuzione della Associazione Culturale Esagono (1984), del Centro culturale Esagono (1974), del Circolo Culturale Esagono (1964)

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

Nella sede vi sarà aperta e libera discussione di tutti gli argomenti culturali e pubblici con esclusione della politica di parte, del settarismo confessionale e razziale.

## Art. 2 - Scopi dell'Associazione

- Collaborare col Museo Civico Archeologico di Bologna per migliorare, nel nostro territorio e non solo, la conoscenza delle collezioni ivi conservate;
- affiancare le attività del Museo Civico Archeologico di Bologna;
- promuovere la cultura attraverso la divulgazione dell'archeologia, dell'arte, della letteratura, e delle scienze;
- curare la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e di storia locale
- sviluppare attività di istruzione e formazione;
- svolgere attività di socialità e svago;
- curare la pubblicazione di periodici ed in genere di documenti con particolare risalto alla natura, all'ambiente ed alla ricerca archeologica locale;
- informare la cittadinanza sulle attività dell'Associazione, delle attività del Museo Civico Archeologico al fine della loro valorizzazione e pubblicizzazione;
- tali attività verranno svolte all'interno della sede del Museo Archeologico di Bologna – via De' Musei, 8 – in locali messi a disposizione a seguito di uno specifico rapporto convenzionale con il Museo stesso.

## Art. 3 - Attività non perseguibili

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art. 4 - Struttura dell'Associazione

L'Associazione si compone dei soci ed è retta dai seguenti Organi di Rappresentanza: Assemblea Generale, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Collegio dei Proviviri, Segretario.

## Art. 5 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. All'assemblea hanno diritto di partecipare, con uguale diritto di voto, tutti i soci in regola con la quota associativa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante affissione di apposito avviso nella sede dell'Associazione e mediante comunicazione scritta personale agli aventi diritto almeno venti giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata su proposta di almeno un quinto dei soci.

Al socio è ammesso l'intervento per delega da conferire per iscritto esclusivamente ad altro socio.  
Al socio è consentito presentare una delega.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché il rendiconto finanziario;
- eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, due consiglieri supplenti;
- fissare i criteri, su proposta del Consiglio Direttivo, di ammissione ed esclusione dei soci;
- discutere i programmi di attività dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, compreso le deleghe.

In prima convocazione occorre la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art. 6 - Assemblea Straordinaria**

Ferme tutte le modalità di partecipazione, di convocazione e di validità di cui all'art. 5, con esclusione delle deleghe, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto di almeno due terzi dei presenti sui seguenti argomenti:

- modifiche allo statuto;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- avvenimenti impreveduti di carattere straordinario che possano influire sull'esistenza dell'Associazione;
- qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Soci**

Il rapporto e le modalità associative dell'Associazione sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo per cui escludono espressamente le forme temporanee di associazione, mentre prevedono per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Soci Sostenitori sono coloro che si impegnano a dare un forte contributo partecipativo o economico alle attività dell'Associazione.

Per studenti il consiglio potrà stabilire una quota associativa ridotta.

Tutti gli altri associati sono Soci Ordinari.

#### **Art. 8 - Soci Onorari**

Sono Soci Onorari coloro che per la loro personalità o con la propria professione sostengono l'attività dell'Associazione e contribuiscono alla sua valorizzazione.

L'associazione onoraria viene deliberata dal consiglio direttivo, il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota sociale.

I soci onorari potranno essere chiamati a far parte del Comitato tecnico scientifico.

#### **Art. 9 - Modalità di iscrizione all'Associazione**

La domanda di ammissione a socio verrà inoltrata al Consiglio Direttivo che delibererà al riguardo.

L'eventuale non accettazione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato che potrà fare appello ai Probiviri.

La presentazione del nuovo socio avverrà nella prima occasione significativa.

Il nuovo socio riceverà copia dello statuto e tessera con logo dell'Associazione.

## **Art. 10 - Diritti e doveri dei soci**

I soci tutti hanno il diritto di partecipare attivamente alle assemblee generali ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche direttive.

Le quote associative debbono essere versate nei tempi deliberati dal Consiglio Direttivo, il socio che corrisponderà la quota otterrà regolare ricevuta.

I soci sono invitati a tenere un comportamento costruttivo e partecipativo per la migliore riuscita delle attività associative.

## **Art. 11 - Cessazione della qualità di socio**

La qualità di socio non è trasferibile.

Un socio può dimettersi in qualsiasi momento dalla Associazione comunicandolo per iscritto al Presidente con almeno trenta giorni di preavviso. Il Presidente esporrà in Consiglio la richiesta del dimissionario per la risposta del caso.

L'espulsione di un socio potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo in base ai criteri fissati dall'Assemblea, previa audizione dell'interessato, nel caso di morosità prolungata o per comportamento non consono ai principi dell'associazione. Il socio colpito dal provvedimento d'espulsione, può presentare appello al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. La perdita a qualsiasi titolo della qualità di socio non comporta la restituzione delle quote versate.

## **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da undici membri di cui dieci eletti dall'Assemblea Generale tra i soci.

L'undicesimo membro del Consiglio Direttivo è di diritto il Direttore del Museo Civico Archeologico di Bologna o un suo rappresentante.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Segretario;
- stabilisce gli importi delle quote associative;
- prepara il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto finanziario;
- predispone il programma delle attività della Associazione che sottopone all'Assemblea;
- ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione;
- può predisporre un regolamento interno esplicativo delle disposizioni statutarie;
- può deliberare sulla localizzazione della sede purché nel territorio del Comune di Bologna.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un Comitato Tecnico scientifico con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione con indicazione dell'ordine del giorno.

## **Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- ha la firma per l'Associazione;
  - cura i rapporti verso l'esterno in Italia e all'estero;
  - accetta su delega del Consiglio Direttivo ogni contributo di soci e non soci, di enti pubblici o privati;
  - compie tutti gli atti giuridici pubblici e privati, che impegnano l'Associazione per la realizzazione delle finalità statutarie;
  - presiede l'Assemblea e ne sottoscrive il relativo verbale;
  - presiede il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- In caso di assenza del Presidente, i suoi compiti sono affidati al Vice Presidente.

#### **Art. 14 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

#### **Art. 15 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, dalle elargizioni a qualunque titolo fornite da persone o da enti, dai beni acquistati e da quelli i cui titolari abbiano fatto disposizione a favore dell'Associazione.

I beni testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Tutti i beni vengono iscritti in apposito inventario che verrà regolarmente aggiornato.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dalla Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 16 - Scioglimento dell'associazione**

L'Associazione può essere sciolta su deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con il voto unanime in prima convocazione e con il voto di almeno due terzi dei presenti in seconda convocazione, questa a distanza di non meno di 90 giorni e non più di 120 giorni dalla prima.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Associazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 17 - Controversie e disposizioni finali**

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri eletti tra i soci da parte dell'assemblea ordinaria. Essi giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.